

## **Ordinanza n. 4/2023**

Disciplina degli accessi di persone e mezzi nell'area sterile dell'Aeroporto  
"Luigi Ridolfi" di Forlì

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Emilia Romagna,

- VISTI** gli articoli 687, 718, 1174, 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, modificato D.Lvo 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** il Decreto Legislativo 250 del 25 luglio 1997 con cui viene istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile quale autorità di regolamentazione in ambito aeroportuale;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300/2008 del 11 marzo 2008 che "istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile";
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2015/1998 del 05 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, che "istituisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile";
- VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione (CE) 2015/8005 del 16 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, che "stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'art.18 lett. a) del Regolamento (CE) nr. 300/2008";
- VISTO** il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, Parte A, edizione 3 del 07 settembre 2020;
- CONSIDERATO** quanto contenuto nel Regolamento di Scalo della Forlì Airport di Forlì, adottato con l'Ordinanza n. 4/2020 del 21/10/2020, per quanto riguarda gli aspetti di Safety, che pertanto non sono oggetto della presente Ordinanza;
- CONSIDERATO** quanto contenuto nella "Procedura di rilascio tesserini aeroportuali e lasciapassare veicolari" redatta e tenuta aggiornata dal gestore;



**CONSIDERATA** l'esigenza di emanare l'ordinanza che regolamenti gli accessi di persone e mezzi nell'area sterile dell'Aeroporto in adeguamento ai dettami normativi di security, nazionali ed internazionali;

**CONSIDERATA** altresì l'esigenza di armonizzare le regole di accesso nell'area sterile dell'aeroporto di Forlì e, pertanto, recepire in un'unica Ordinanza la disciplina dell'utilizzo di alcune infrastrutture di confine landside/airside dello scalo;

**SENTITO** il C.S.A. , in data 17 novembre 2022;

## **ORDINA**

### **Art. 1 - DEFINIZIONI**

Agli effetti della presente Ordinanza sono denominati:

**Airside** – area di movimento di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti o parti di essi, l'accesso ai quali è limitato ai soli aventi diritto.

**Area di movimento** - parte dell'aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l'area di manovra ed i piazzali di sosta.

**Area di manovra** - parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio ed i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta.

**Area sterile** - quella parte di air side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa.

**Background check Rafforzato**– controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno degli ultimi 5 anni, inclusi dati di intelligence, e ogni altra informazione pertinente a disposizione delle autorità nazionali competenti che possono essere rilevanti i fini dell'idoneità di una persona a svolgere mansioni in aeroporto ed ottenere il rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto.

**Gestore aeroportuale** - società responsabile della gestione e dello sviluppo dell'attività aeroportuale, compresi gli aspetti concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tali attività. Società F.A. S.r.l. è il gestore aeroportuale dell'aeroporto di Forlì.

**Handler aeroportuale** - società operante sullo scalo, responsabile dei servizi di assistenza a terra per una compagnia aerea o un gruppo di compagnie aeree. Assicura le attività di assistenza connesse ai voli in arrivo e in partenza, relative ai passeggeri, agli aeromobili (attraverso le attività di rampa e la gestione dei bagagli) e al trattamento delle merci e della posta.



**Landside** - parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano in airside.

**Parte critica** – parte di un aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza od in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza.

## **Art. 2 - AREA STERILE E PARTE CRITICA**

Sull'aeroporto di Forlì l'area sterile coincide con la parte critica.

## **Art. 3- ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE – MOTIVO LEGITTIMO**

Per accedere all'area sterile dell'aeroporto di Forlì la persona deve avere un "motivo legittimo".

Per "motivo legittimo", riferito alle persone, si intende viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione:

- a) il viaggio è associato all'imbarco, in qualità di passeggero, scorta o equipaggio, su di un volo che è schedato in partenza da quell'aeroporto nelle ore seguenti all'accesso all'area sterile;
- b) per lavoro si intende qualsiasi attività per cui la persona è impiegata e che deve essere svolta all'interno delle aree ove la persona sta accedendo e nel periodo in cui il soggetto accede; ciò include ad esempio le mansioni svolte dai servizi di emergenza, dagli appaltatori o mansioni ispettive relative ad attività istituzionali pubbliche;
- c) la formazione è ogni attività formativa associata a compiti svolti, o da svolgere in futuro, all'interno di tali aree una volta terminato il periodo formativo. Pertanto l'accesso a tali zone è richiesto per acquisire conoscenza e familiarità con le aree in questione, o attività che si svolgono nell'area;
- d) l'informazione/educazione include le visite scortate a favore di visitatori che necessitano di acquisire conoscenze e comprensione delle attività aeroportuali per ragioni specifiche, ad esempio a favore di coloro che sono addetti allo sviluppo e alla redazione di normativa aeronautica che devono necessariamente visionare l'ambiente aeroportuale. Sono altresì incluse le visite scolastiche nonché iniziative turistiche e similari organizzate dal gestore previa approvazione da parte dell'autorità competente.

## **Art. 4 – ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILI – TITOLI LEGITTIMI**

- a) carta d'imbarco valida o documento equivalente;
- b) valido tesserino identificativo di membro dell'equipaggio
- c) tesserino di ingresso in aeroporto valido
- d) valido documento identificativo dell'autorità nazionale (tesserino ENAC multiservizi con banda laterale rossa)
- e) valido documento identificativo rilasciato dall'autorità competente di controllo riconosciuto dall'autorità nazionale competente (tessera rilasciata all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo –ANSV-)



#### **Art. 5 – VARCHI DI ACCESSO**

Le persone diverse dai passeggeri possono accedere all'area sterile/critica esclusivamente attraverso il varco presente in aerostazione (varco misto passeggeri/staff).

L'uscita è consentita anche dal varco carraio.

Gli automezzi accedono dal varco carraio che è aperto dalle ore 06.00 alle ore 23.00.

È fatto assoluto divieto ai passeggeri di transitare in uscita e/o entrata dai varchi dedicati alle persone diverse dai passeggeri, fatto salvo quando il varco misto dell'aerostazione è dedicato all'accesso dei passeggeri.

#### **ART. 6 - LIMITAZIONI**

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, ai sensi dei precedenti articoli, hanno libero accesso agli spazi doganali ed al piazzale aeromobili, possono accedere alle zone consentite solo per motivi di lavoro e per il tempo necessario all'espletamento delle proprie funzioni.

È comunque vietata, in tutto il comprensorio aeroportuale, la permanenza a quelle persone che, isolatamente od in gruppo, su veicoli o meno, rechino con la loro presenza o comportamento, manifesto pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell'attività aeroportuale.

#### **Art. 7– PROCEDURA ACCESSO 13° NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI**

L'accesso del personale impiegato presso la Caserma del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri, posto in airside, è consentito attraverso un cancello dedicato.

L'accesso avviene tramite PIN personale, rilasciato dal Ministero della Difesa.

Gli accessi sono monitorati dalla Sala Operativa dei Carabinieri del 13° Nucleo Elicotteri . Tutti gli operatori del Nucleo Elicotteri sono dotati di T.I.A.

La procedura di accesso in deroga sarà vigente fino all'avvenuto collegamento della configurazione Pin al sistema in uso dal Gestore.

#### **Art. 8 - CONTROLLI DI SICUREZZA**

Tutte le persone, e gli oggetti da esse trasportati, che accedono all'area sterile dell'aeroporto di Forlì sono sottoposte ai controlli di sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente.

#### **Art. 9 - RILASCIO DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO – T.I.A.**

Ai fini del rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto l'ente o la società di appartenenza presenta all'ufficio Tesseramento del gestore il modulo previsto, compilato in ogni sua parte e corredato dalla richiesta documentazione, pubblicato sul sito web dell'aeroporto [www.forli-airport.com](http://www.forli-airport.com).



In applicazione a quanto previsto dal Reg. UE 2019/1583 riguardante il Background Check Rafforzato, il rilascio e/o il rinnovo del Tesserino di Ingresso in Aeroporto, può richiedere tempi superiori ai 60 giorni.

La procedura del Gestore deve formalmente contenere i tempi previsti per il rilascio. Suddetti tempi devono essere pubblicati sul sito dell'aeroporto, nell'apposita sezione.

In caso di contestazione per il diniego al rilascio del T.I.A., la Direzione Aeroportuale è competente per la definizione dell'esito della procedura.

La tipologia degli articoli proibiti, consentiti per alcune categorie di persone diverse dal passeggero, viene evidenziata sul Tesserino di Ingresso in Aeroporto con la dizione CAT, in relazione all'Appendice 1-A del Regolamento UE 2015/1998, Allegato n. 1 alla presente Ordinanza.

Gli articoli elencati nell'appendice 1-A citata sono conservati nelle aree sterili in condizioni di sicurezza, a cura del detentore.

Gli articoli proibiti al passeggero, di cui alle lettere c), d) ed e) dell'appendice 4-C del Regolamento UE 2015/1998, Allegato n. 2 alla presente Ordinanza, possono essere utilizzati nelle aree sterili, purché non siano accessibili ai passeggeri.

Al personale esentato dai controlli di sicurezza, secondo la normativa nazionale e internazionale vigente, è inserita nel T.I.A. la dicitura "Esente".

Anche per chi opera stabilmente nelle aree aperte al pubblico è previsto il rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto, che va esposto in modo visibile per tutto il periodo in cui l'operatore si trova nelle aree dell'aeroporto.

#### **ART. 10 - DOPPIO CONTRATTO DI LAVORO**

A coloro che hanno un doppio contratto di lavoro sono rilasciati due diversi TIA intestati alla stessa persona con l'indicazione delle diverse società per le quali lavora.

La responsabilità della piena osservanza delle norme in materia di lavoro dipendente ricade sulle parti contraenti.

#### **Art. 11 - VALIDITÀ DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO**

I tesserini di ingresso in aeroporto si distinguono in relazione alle bande colorate e alle aree numerate previsti nel Programma Nazionale per la Sicurezza, riportati nell'apposito Modulo pubblicato sul sito web dell'aeroporto [www.forli-airport.com](http://www.forli-airport.com).

La validità del T.I.A. corrisponde alla data di scadenza del contratto di lavoro della persona dipendente o, qualora sia inferiore, alla scadenza del contratto di appalto/subappalto della società. La validità non può, comunque, superare i 5 anni.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'ufficio Tesseramento le assenze dei propri dipendenti superiori ai 60 giorni, siano esse di qualsiasi natura (malattia, aspettativa, congedi, maternità, ecc.).

In tali casi l'Ufficio Tesseramento provvede alla sospensione temporanea del TIA.



#### **Art. 12 - RESTITUZIONE DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO**

Il tesserino di ingresso in aeroporto deve essere restituito, dall'ente o dalla società di appartenenza che ne ha fatto richiesta di rilascio, all'ufficio Tesseramento entro 7 giorni lavorativi dal verificarsi di una delle cause di seguito riportate:

- su richiesta dell'ENAC; oppure
- in seguito a cessazione del rapporto di lavoro; oppure
- in seguito a cambiamento del datore di lavoro; oppure
- in seguito a modifica delle aree di accesso autorizzate; oppure
- in seguito a scadenza; oppure
- in seguito a ritiro.

#### **Art. 13 - TESSERINO DI ACCESSO CON SCORTA - TESSERINO DI INGRESSO VISITATORE (T.I.V.)**

Eccezionalmente, e per particolari motivi di servizio, una persona può essere dispensata dal possesso del T.I.A. a condizione che venga scortata da una persona titolare di un T.I.A. ogni volta che debba accedere alle aree sterili.

L'accesso con scorta ha validità strettamente connessa al periodo di necessità operativa, e comunque massima di 24 ore, e possono essere rilasciati al massimo 3 Tesserini di accesso con scorta (TIV) alla stessa persona nell'arco di 30 giorni, fatti salvi i casi in cui sia dimostrata la necessità di accedere un numero superiore di volte e per i quali l'accesso dovrà essere opportunamente motivato dal soggetto richiedente.

In tali casi il Gestore deve darne informazione alla Direzione Aeroportuale Emilia-Romagna.

Esclusivamente i titolari di T.I.A. in corso di validità sono autorizzati ad effettuare la scorta al visitatore alle seguenti condizioni:

- a) avere la persona scortata sempre sotto diretto controllo visivo;
- b) garantire con ragionevole certezza che la persona scortata non commetta violazioni di sicurezza.

Lo scortante può effettuare il servizio di scorta esclusivamente nelle aree per le quali ha autorizzazione ad operare indicate nel T.I.A.

Possano essere rilasciati T.I.V., secondo le modalità previste, a possessori di T.I.A. il cui titolo di accesso sia stato dimenticato, smarrito o rubato. Negli ultimi due casi, dovranno essere riemessi T.I.A. nel più breve tempo possibile acquisendo la documentazione comprovante lo smarrimento e/o il furto.

#### **Art. 14 - LASCIAPASSARE VEICOLARE – RILASCIO E VALIDITA'**

Tutti i mezzi che circolano all'interno delle aree sterili, compresi quelli degli Enti di Stato, sono in possesso di un lasciapassare veicolare, rilasciato quando è stata accertata una necessità operativa.

Il lasciapassare veicolare deve essere esposto in modo visibile per tutto il periodo in cui il veicolo si trovi nelle aree sterili dell'aeroporto.



Sono previste due tipologie di lasciapassare veicolare:

- Permanente: per i veicoli che operano stabilmente, compresi quelli degli Enti di Stato.

La scadenza del permesso veicolare coincide con l'esigenza operativa e comunque non oltre i cinque anni.

La società o ente proprietario è tenuto a mantenere in corso di validità la copertura assicurativa del mezzo per tutta la durata del lasciapassare rilasciato.

- Temporaneo: validità massima 24 ore.

#### **Art. 15 - RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE VEICOLARE**

Il lasciapassare per veicoli deve essere immediatamente restituito al gestore aeroportuale:

a) su richiesta dell'ENAC e/o del gestore aeroportuale; oppure

b) quando il veicolo non ha più necessità di accedere all'area sterile.

Alla scadenza il lasciapassare veicolare non deve essere restituito all'ufficio tesseramento in quanto viene automaticamente disattivato dal sistema informatico di letture targhe, non consentendo l'ingresso in area sterile al veicolo.

#### **Art. 16 - GATE DI IMBARCO**

I gates di imbarco, ubicati nelle sale partenze dell'aeroporto di Forlì, possono essere utilizzati dai passeggeri in partenza esclusivamente nei tempi utili all'imbarco.

La carta di imbarco non è considerato più titolo valido all'accesso sul piazzale aeromobili al termine delle fasi di imbarco e successivamente alla chiusura del gate.

E' fatto divieto al passeggero di forzare le porte dei gates e le porte di emergenze ubicate nelle sale partenze.

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 17 - AEROSTAZIONI - SBARCO DEI PASSEGGERI**

I passeggeri di voli provenienti da Paesi Schengen, dopo lo sbarco, saranno condotti al terminal ed entreranno attraverso la porta "arrivi Schengen".

Viceversa i passeggeri provenienti da Paesi extra Schengen dovranno avere accesso al terminal attraverso la porta "arrivi extra Schengen".

Nel caso la Polizia intendesse effettuare controlli di sicurezza supplementari, i passeggeri e gli equipaggi dei voli individuati dovranno essere condotti, indipendentemente dall'area nella quale sono parcheggiati, al punto appositamente individuato.

#### **Art. 18 - LIMITAZIONI AGLI ACCESSI IN AEROSTAZIONE**

L'accesso e la circolazione in aerostazione potranno essere ristretti e limitati dalla Direzione Aeroportuale ove situazioni contingenti, inerenti la sicurezza aeroportuale, lo richiedano.



In questo caso, l'accesso all'aerostazione sarà consentito attraverso un'unica porta dove chiunque entri potrà essere sottoposto ad ispezioni alla persona, agli oggetti al seguito ed ai bagagli, con le modalità previste dalle norme vigenti.

#### **Art. 19 - SANZIONI**

Chiunque non osserva le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce un più grave reato, all'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 1174 del Codice della navigazione.

L'Ente/società di Appartenenza può essere considerato obbligato in solido in caso di mancato pagamento da parte del contravventore.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

#### **Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore in data 1<sup>a</sup> febbraio 2023 e dalla data di entrata in vigore Ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia e le prescrizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

#### **Art. 21 - PUBBLICITA'**

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it).

F.A. S.r.l. è tenuta a dare diffusione della presente Ordinanza presso tutti i soggetti operanti nell'Aeroporto di Forlì.

#### **INFORMA**

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Forlì, 25 gennaio 2023

IL DIRETTORE

Dr. Antonino Caruso

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



## **INDICE**

**ART. 1 – DEFINIZIONI**

**ART. 2 – AREA STERILE E PARTE CRITICA**

**ART. 3 – ACCESSO DELLE PERSONE – MOTIVO LEGITTIMO**

**ART. 4 – ACCESSO DELLE PERSONE – TITOLI LEGITTIMI**

**ART. 5 – VARCHI DI ACCESSO**

**ART. 6 - LIMITAZIONI**

**ART. 7 – PROCEDURA ACCESSO 13<sup>A</sup> NUCLEO CARABINIERI**

**ART. 8 - CONTROLLI DI SICUREZZA**

**ART. 9 – RILASCIO TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORO – T.I.A.**

**ART. 10 – DOPPIO CONTRATTO**

**ART. 11 – VALIDITÀ DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO**

**ART. 12 – RESTITUZIONE DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO**

**ART. 13 – TESSERINO DI ACCESSO CON SCORTA – T.I.V.**

**ART. 14- LASCIAPASSARE VEICOLARE – RILASCIO E VALIDITÀ**

**ART. 15 – RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE VEICOLARE**

**ART. 16 – GATE D’IMBARCO**

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 17 – AEROSTAZIONE – SBARCO PASSEGGERI**

**ART. 18- LIMITAZIONE AGLI ACCESSI IN AEROSTAZIONE**

**ART. 19 - SANZIONI**

**ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE**

**ART. 21 - PUBBLICITÀ**

**ELENCO ALLEGATI**



- **ALLEGATO N. 1**

**Appendice 1a - elenco di articoli proibiti per le persone diverse dai passeggeri**

- **ALLEGATO N. 2**

**Appendice 4-c elenco articoli proibiti per i passeggeri e bagaglio a mano**



## APPENDICE 1A - ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI PER LE PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI

Il Regolamento UE 2015/1998 stabilisce che alle persone diverse dai passeggeri non è consentito trasportare nelle aree sterili gli articoli elencati nell'Appendice 1A seguente:

- a) *pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili* — strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:
- armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,
  - pistole giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere,
  - componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,
  - armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere,
- pistole lanciarazzi e pistole per starter,
- archi, balestre e frecce,
- lanciarpioni e fucili subacquei,
- fionde e catapulte;
- b) *dispositivi per stordire* — dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:
- dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica,
  - strumenti per stordire e sopprimere gli animali,
  - sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;
- c) *sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari* — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:
- munizioni,
  - detonatori e inneschi,
  - detonatori e micce,
  - riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,
  - mine, granate e altri materiali militari esplosivi,
  - fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,
  - candelotti e cartucce fumogene,
  - dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici;
- d) eventuali altri articoli in grado di venir utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di solito utilizzati nelle aree sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade, sciabole ecc;



ALLEGATO N. 2 ORDINANZA N. 3/2023

#### **APPENDICE 4-C ELENCO ARTICOLI PORIBITI PER I PASSEGGERI E NEL BAGAGLIO A MANO**

Fatte salve le norme di sicurezza applicabili, ai passeggeri è vietato trasportare i seguenti articoli nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile:

- a) pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado o che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:
  - armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,
  - armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere,
  - componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,
  - armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere,
  - pistole lanciarazzi e pistole per starter,
  - archi, balestre e frecce,
  - lanciarpioni e fucili subacquei,
  - fionde e catapulte;
- b) dispositivi per stordire — dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare, fra i quali:
  - dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica,
  - strumenti per stordire e sopprimere gli animali,
  - sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;
- c) oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata — oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi, fra i quali:
  - articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie,
  - piccozze per ghiaccio e rompighiaccio,
  - lame da rasoio,
  - taglierine,
  - coltelli con lame lunghe oltre 6 cm,
  - forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro,
  - attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un'estremità affilata,
  - spade e sciabole;
- d) utensili da lavoro — utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, fra i quali:
  - palanchini,
  - trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili,
  - utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, come cacciaviti e scalpelli,



- seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili,
- saldatori,
- pistole con dardi e pistole fissachiodi;
  - e) corpi contundenti — oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, fra i quali:
    - mazze da baseball e da softball,
    - mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente,
    - attrezzature per arti marziali;
  - f) sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado o che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, fra i quali:
    - munizioni,
    - detonatori e inneschi,
    - detonatori e micce,
    - riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,
    - mine, granate e altri materiali militari esplosivi,
    - fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,
    - candelotti e cartucce fumogene,
    - dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici